

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler
Stefan Engele
Martina Malfertheiner
Stefano Seppi
Andrea Tinti
Stephanie Vigl

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Circolare

numero:

14i

del:

2020-01-22

autore:

Stefano Seppi

Andrea Tinti

A tutti i clienti interessati

Trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria: termine 31.01.2020

Come noto¹, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie e veterinarie, devono inviare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Sistema Tessera Sanitaria (d'ora in avanti STS) i dati relativi alle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente ai contribuenti e loro familiari a carico.

Il STS dal 1 marzo di ciascun anno metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate tali dati², al fine di consentire alla stessa di rendere disponibile telematicamente, entro il 15.4, il mod. 730 precompilato per i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i titolari di taluni redditi assimilati³.

Ricordiamo che per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti interessati devono essere accreditati al STS.

La precompilazione del mod. 730 / REDDITI è effettuata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati alla stessa inviati dai soggetti "coinvolti" nelle operazioni che interessano la dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo, a titolo informativo, che anche **per il 2020 i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**⁴. Tale divieto vale anche per le operazioni per le quali l'interessato ha manifestato l'opposizione all'invio dei dati al STS.

1 Soggetti interessati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Elenchiamo qui di seguito i soggetti interessati alla trasmissione dei dati al STS:

1.1 Soggetti già interessati dal 2015⁵

Questi soggetti dovevano già essere in possesso delle credenziali di accesso al STS dal 2015:

- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per

1 Vedasi ns. circolare nr. 09 del 21.01.2019

2 Punto 1.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

3 Art. 1 D.Lgs. n. 175/2014, Decreto "Semplificazioni"

4 Art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall'art 15 del DL 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020"

5 Art. 3, c. 3 D.Lgs. n. 175/2014

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- medici iscritti all'albo dei medici e degli odontoiatri.

1.2 Soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 30 settembre 2016⁶:

- strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari non accreditate.

1.3 Ulteriori soggetti interessati dal 2016

Questi soggetti dovevano richiedere le credenziali di accesso al STS entro il 31 ottobre 2016⁷:

- “parafarmacie”⁸;
- iscritti all'albo degli psicologi;
- iscritti all'albo degli infermieri;
- iscritti all'albo delle ostetriche/i;
- iscritti all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l'arte sanitaria di ottico⁹;
- iscritti all'albo dei veterinari.

1.4 Soggetti obbligati dal 2020 ad inviare i dati riferiti al 2019

Con un decreto ministeriale di fine anno 2019¹⁰ sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all'invio dei dati al STS, a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019. Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.

⁶ Art. 3, c. 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – come modificato dall'art. 1, c. 949, lett. a) della L. n. 208 del 2016

⁷ Art. 1 e 2 del DM 01.09.2016

⁸ esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, ai quali è stato assegnato il codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004

⁹ solo quelli che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli art. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97

¹⁰ DM 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 04.12.2019 n. 284

2 Disposizioni particolari per i soggetti che effettuano operazioni esenti e che hanno optato per la dispensa ai fini IVA dagli obblighi di fatturazione e registrazione¹¹

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito¹² che non occorre trasmettere al STS i dati relativi alle prestazioni per le quali è possibile beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, per le quali, quindi non sono stati emessi documenti fiscali (fatture e ricevute fiscali).

Vi è invece l'obbligo di trasmissione dei dati al STS anche per questi soggetti qualora:

- il cliente, a fronte della prestazione sanitaria esente, abbia richiesto il rilascio del documento fiscale;
- si tratti di particolari tipologie di prestazioni sanitarie¹³ per le quali non è possibile beneficiare dell'esonero da tali obblighi.

Quindi, i dati devono essere inviati al STS in tutti i casi in cui a fronte della prestazione sanitaria sia stato emesso un documento fiscale.

3 Accreditamento al STS

Per poter effettuare l'invio dei dati al STS i soggetti sopra citati devono essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. A tal fine il soggetto obbligato (il titolare di partita IVA; il rappresentante legale dell'esercizio commerciale o il professionista sanitario iscritto all'albo) deve richiedere le credenziali di accesso al servizio STS.

Le modalità per la richiesta delle credenziali sono indicate sul sito del STS¹⁴.

4 Modalità di comunicazione dei dati

L'invio dei dati può essere effettuato:

- direttamente, utilizzando l'apposita applicazione web disponibile sul sito Internet www.sistemats.it oppure tramite il proprio software, opportunamente integrato con le funzionalità necessarie per dialogare via web services, conformemente alle specifiche tecniche fornite dal STS;
- tramite un soggetto terzo delegato (commercialista, associazione di categoria / abilitati all'invio telematico)

4.1 Delega ad un intermediario per l'invio dei dati al STS

In caso di invio dei dati tramite un intermediario, il soggetto obbligato deve accedere all'area riservata del STS utilizzando le proprie credenziali ed indicare il soggetto terzo che intende delegare all'invio. Verificata l'idoneità del soggetto indicato, il sistema invia al soggetto delegato un link per il perfezionamento della delega.

5 Dati da trasmettere al STS

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- le spese sanitarie/veterinarie sostenute nel periodo di riferimento;
- i rimborsi effettuati nel periodo di riferimento per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

Trattandosi di dati che verranno messi a disposizione dal STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata¹⁵, gli stessi non potranno che riguardare le prestazioni rese nei confronti di soggetti privati.

11 Art. 36-bis del DPR 633/72

12 R.M. nr. 7/E del 16.01.2018

13 In base all'art. 36-bis c. 1: le operazioni di cui all'art. 10 (numeri 18) e 19)

14 <https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/>

15 Punto 1.1 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 31.7.2015, n. 103408

Tali dati riguardano le ricevute di pagamento, le fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell'anno di riferimento e i rimborsi erogati. I dati e le tipologie di spesa sono dettagliatamente individuati nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per ciascuna spesa o rimborso i dati da trasmettere sono i seguenti:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso.

Le possibili tipologie di spesa differiscono a seconda del soggetto che certifica la spesa e provvede all'invio dei dati.

Riportiamo qui di seguito le codifiche¹⁶ in base alle varie tipologie di soggetti obbligati all'invio. Per i nuovi soggetti obbligati dal 2020 ad inviare i dati riferiti al 2019 (punto 1.4 della presente circolare) viene fatto un semplice rinvio alle disposizioni previste nei precedenti decreti ministeriali¹⁷, pertanto si dovranno utilizzare le codifiche già previste per gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati al STS.

Farmacie pubbliche e private

- TK Ticket per farmaci o prestazioni nell'ambito del SSN (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento).
- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- PI Protesica e integrativa.
- AD Acquisto / affitto di dispositivo medico CE.
- AS Spese sanitarie per prestazioni erogate dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia / colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.).
- AA Altre spese.

Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dal SSN / SASN e strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate

- TK Ticket (franchigia, quota fissa, pronto soccorso e accesso diretto).
- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- CT Cure termali.
- PI Protesica e integrativa (extra farmacia e strutture accreditate).
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- FV Farmaco per uso veterinario. Tale voce è prevista soltanto per le strutture autorizzate. L'acquisto di medicinali ad uso veterinario, per le sole strutture autorizzate¹⁸.
- AA Altre spese sanitarie.

16 DDMM 31.07.2015; 2.8.2016 e 14.12.2016

17 Art. 2, c. 1 del DM 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 04.12.2019 n. 284

18 Art. 70, comma 2, D.Lgs. n. 193/2006

Medici chirurghi e odontoiatri

- SR Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica. Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali. Prestazione chirurgica (esclusa la chirurgia estetica / medicina estetica). Ricoveri ospedalieri, al netto del comfort. Certificazione medica.
- IC Intervento di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- AA Altre spese.

Veterinari

- FV Farmaco per uso veterinario.
- SV Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva¹⁹.

Psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica

- SP Prestazioni sanitarie.

Parafarmacie

- FC Farmaco, anche omeopatico.
- FV Farmaco per uso veterinario.
- AD Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
- AS Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio, spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna).
- PI Protesica e integrativa.
- AA Altre spese sanitarie.

Ottici

- AD dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. In tale tipologia di spesa sono ricompresi tutti i dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici su misura.
- AA Altre spese sanitarie

Soggetti obbligati dal 2020 ad inviare i dati riferiti al 2019 – Punto 1.4

In riferimento alle modalità di trasmissione telematica dei dati al STS per i nuovi soggetti obbligati dal 2020 ad inviare i dati riferiti al 2019 (punto 1.4 della presente circolare) viene fatto un semplice rinvio alle disposizioni previste nei precedenti decreti ministeriali²⁰, pertanto si dovranno utilizzare le codifiche già previste per gli altri soggetti obbligati all'invio dei dati al STS.

6 Termini per la comunicazione dei dati

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa e del rimborso, quindi il 31.01.2020 per le spese / rimborsi relativi al 2019.

7 Sanzioni

Le sanzioni inerenti l'adempimento dell'invio dei dati al STS sono particolarmente onerose e prevedono²¹:

¹⁹ Di cui al DM n. 289/2001

²⁰ Art. 2, c. 1 del DM 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 04.12.2019 n. 284

²¹ Art. 3, c. 5-bis D.Lgs. n. 175/2014

- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000;
- in caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni dalla segnalazione stessa;
- nel caso in cui la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta di un terzo con un massimo di euro 20.000.

8 Opposizione del soggetto assistito a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie

Ricordiamo che, al fine di tutelare la propria privacy, è prevista la possibilità da parte degli assistiti dei soggetti obbligati all'invio dei dati al STS relativi alle spese sanitarie erogate di esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie per l'elaborazione della dichiarazione mod. 730 / REDDITI precompilata.

Per quanto concerne le modalità di esercizio dell'opposizione rinviamo alla nostra precedente circolare di studio²², nella quale è anche possibile rinvenire un fac-simile del cartello che i soggetti obbligati possono esporre nello studio / struttura sanitaria al fine di informare i propri assistiti della possibilità di opporsi all'invio dei dati.

9 Invio questionario al nostro Studio


Al fine di poter organizzare l'attività di Studio in vista della scadenza del termine per l'invio dei dati al STS, fissata per il giorno 31.01.2020, chiediamo ai nostri clienti interessati all'invio dei dati al STS di voler compilare il questionario allegato alla presente circolare ed inviarcelo per fax o per e-mail entro il giorno 22 gennaio 2020.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati:

1) Invio dei dati relativi al 2019 al Sistema Tessera Sanitaria – questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: Invio dei dati relativi al 2019 al Sistema Tessera Sanitaria – questionario ed eventuale conferimento incarichi allo studio Winkler & Sandrini

Soggetto per il quale viene compilato il questionario

Cognome:

Nome:

il qualità di legale rappresentante della società/studio associato:

Iscritto all'Ordine: della provincia di:.....

1 Accreditamento e abilitazione al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

- essere già accreditato al STS;
- che intende procedere autonomamente alla richiesta di ottenimento delle credenziali di accesso al STS;
- di volersi avvalere dello studio Winkler & Sandrini per richiedere le credenziali di accesso al STS, a tal fine comunica:
Indirizzo di posta elettronica certificata – PEC:
Nr. di tessera sanitaria:
Data scadenza della tessera sanitaria:

2 Modalità di invio dei dati al STS

2.1 Invio diretto dei dati al STS

Il/La sottoscritto/a dichiara che:

- intende trasmettere autonomamente i dati al STS, senza alcun ausilio da parte dello Studio Winkler & Sandrini.

2.2 Invio dei dati al STS tramite lo Studio Winkler & Sandrini

2.2.1 Attribuzione della delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare per clienti interni ed esterni

Questa parte deve essere compilata sia dai clienti per cui lo Studio tiene la contabilità, che per i clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente.

Il/La sottoscritto/a:

- conferisce delega allo Studio Winkler & Sandrini per la predisposizione e l'invio dei propri dati al STS
A tal fine:
- dichiara di aver già avviato la procedura di delega allo Studio Winkler & Sandrini, accedendo autonomamente con le proprie credenziali al STS utilizzando la funzione “Gestione Deleghe” in data
 - autorizza lo Studio Winkler & Sandrini ad accedere con le mie personali credenziali al STS ed avviare la funzione “Gestione Deleghe” al fine di delegare lo Studio Winkler & Sandrini alla predisposizione ed invio dei dati al STS per proprio conto. A tal fine comunica le proprie credenziali di accesso al STS:
Codice identificativo:
Parola chiave:

2.2.2 Invio dei dati al STS con delega allo Studio Winkler & Sandrini – parte da compilare solo per i clienti esterni

I clienti esterni, che tengono la propria contabilità autonomamente, dovranno scegliere una delle forme sotto indicate:

- invio del file già predisposto per l'invio telematico al STS;
- invio della tabella Excel già compilata in ogni sua parte per l'importazione in Studio dei dati da inviare al STS
Vi chiedo pertanto di volermi inviare la tabella excel.

Persona di riferimento da contattare per eventuali chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Data _____

Firma _____